

TI_GERICHTE 12.2009.175 vom 29. August 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-08-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2009.175

FR: TI_GERICHTE 12.2009.175 du 29 août 2011

IT: TI_GERICHTE 12.2009.175 del 29 agosto 2011

Regeste

Contratto di mandato - fiscalista - responsabilità

Erwägungen

E. 1

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile é stata pronunciata ed impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

E. 2

Prima di entrare nel merito dell'appello, occorre evadere la domanda dell'attore volta ad ottenere in questa sede la delucidazione della perizia giudiziaria ex art. 322 CPC/TI.

E. 2.1

L'art. 322 CPC/TI stabilisce che il giudice d'appello, se lo ritiene utile per la formazione del proprio convincimento, può ordinare d'ufficio l'assunzione delle prove giusta l'art. 88 lett. a, b, c (lett. a), rispettivamente ordinare su istanza di parte l'assunzione di quelle prove che vennero offerte ma che furono rifiutate dal Pretore (lett. b). Per giurisprudenza invalsa, l'art. 322 CPC, in particolare la sua lett. a, che costituisce una semplice facoltà e non un obbligo per l'autorità di secondo grado e non deve servire per supplire alle negligenze delle parti nella conduzione della fase istruttoria e nell'allegazione delle eccezioni e contestazioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 322 CPC), va applicato con la massima prudenza, ritenuto che si tratta di un'eccezione al divieto generale di proporre nova in seconda istanza (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 322 CPC). Scopo della lett. b della medesima norma, per la quale valgono gli stessi principi giurisprudenziali, è per contro di permettere alla parte di far capo ai mezzi di prova da lei offerti nel rispetto delle norme di procedura, ma non ammessi in prima sede, concretizzando così il suo diritto di essere sentito (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 e 18 ad art. 322 CPC; II CCA 13 dicembre 2001 inc. n. 12.2001.4, 16 novembre 2010 inc. n. 12.2009.196).

E. 2.2

Nel caso di specie la delucidazione della perizia, di cui è qui richiesta l'assunzione, era già stata domandata in prima sede dallo stesso attore con lettera 24 agosto 2006, sennonché, non avendo egli provveduto ad inoltrare le domande di delucidazione scritta entro il termine di 15 giorni assegnatogli con ordinanza 7 settembre 2006, la prova era di fatto stata dichiarata decaduta (cfr. ordinanza 12 gennaio 2007, in cui viene respinto il sollecito della delucidazione formulato dall'attore l'11 gennaio 2007). Ritenuto che la decisione pretorile di non assumere quella prova, per altro non menzionata e tanto meno censurata in questa

sede, non era dovuta alla mancata rilevanza della stessa ma a motivi processuali, è escluso che l'attore possa pretenderne ora l'assunzione in virtù dell'art. 322 lett. b CPC/TI (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 ad art. 322; II CCA 9 novembre 2001 inc. n. 12.2000.261, 13 dicembre 2001 inc. n. 12.2001.4, 3 febbraio 2009 inc. n. 12.2007.198, 17 settembre 2009 inc. n. 12.2008.172). E nemmeno è poi possibile che questa Camera, pur avendone la possibilità, possa ordinarne l'assunzione ai sensi dell'art. 322 lett. a CPC/TI, la facoltà di assumere d'ufficio una nuova prova in seconda istanza non dovendo in effetti servire - come detto - a supplire alle negligenze delle parti, in concreto evidenti, nella conduzione della fase istruttoria e nell'allegazione delle eccezioni e contestazioni. La domanda di assunzione di quella prova va pertanto disattesa.

E. 3

Con la prima censura d'appello l'attore ripropone la tesi secondo cui tra le parti sarebbe a suo tempo venuto in essere un mandato di consulenza fiscale. Ritenuto che dagli atti di causa non vi è prova (documentale o testimoniale) di un intervento di AO 1 prima della costituzione di n. _____ Sagl, né l'attore è ora stato in grado di indicarne, è evidente che la questione riguarda tutt'al più AO 2. La censura non può trovare accoglimento. A questo stadio della lite l'attore non contesta, a ragione, di essere gravato dell'onere di provare l'esistenza di quel mandato. Ora, in questa sede egli non mette innanzitutto in discussione né l'accertamento pretorile secondo cui nessun teste avrebbe confermato l'esistenza di un tale contratto, né l'accertamento, da lui però ritenuto non decisivo, secondo cui agli atti non vi sarebbero né un contratto scritto né una fattura in tal senso, il tutto senza però avvedersi che queste tre circostanze, pur non essendo di per sé determinanti, costituiscono comunque un serio indizio a sfavore della sua tesi. Irricevibile, siccome evocato per la prima volta solo in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI), il fatto - comunque neppure comprovato - che alle convenute sarebbe stato affidato l'identico mandato che era stato conferito prima al fiduciario C. _____ e poi al fiduciario Ma. _____, l'unica circostanza che a suo dire comproverebbe l'avvenuta conclusione di un tale contratto è il tenore dell'e-mail dell'8 febbraio 2001 di cui al doc. 4, ritenuto invece dal Pretore insufficiente allo scopo. A questo proposito il giudice di prime cure aveva evidenziato (sentenza p. 5) che quel documento, inviato dall'attore all'avv. S. _____, costituiva il resoconto di una discussione interlocutoria avvenuta tra loro nel febbraio 2001 dove erano stati discussi ad ampio raggio parecchi aspetti relativi alla futura iniziativa imprenditoriale dell'attore, tra i quali anche alcuni addentellati di natura fiscale, aggiungendo però che quella mera discussione introduttiva non significava di certo che si era perfezionato un contratto di consulenza fiscale, tanto più che l'istruttoria era silente sugli sviluppi successivi all'8 febbraio 2001 e sulle eventuali discussioni intervenute o meno, l'unica cosa che si sapeva era l'avvenuta costituzione, il

E. 6

Ne discende la reiezione del gravame, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 185'721.-, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC/TI e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 18 settembre 2009 di AP 1 è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 3'000.- b) spese fr. 100.- Totale fr. 3'100.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alle appellate complessivi fr.

5'000.- per ripetibili. III. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.